

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 337 DEL 15 / 02 / 2010

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'I.N.A.I.L. – Centro Protesi di Vigorso di Budrio per fornitura di dispositivi e per attività di trattamento riabilitativo per l'addestramento all'uso delle protesi.

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di febbraio in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

CONSIDERATO che il Centro INAIL di Vigorso di Budrio (BO) è un centro d'altissima qualificazione in ambito nazionale nel quale vengono applicate le più aggiornate conoscenze nel campo dell'ortopedia tecnica, al fine di ricostruire il quadro funzionale e psico – sociale dell'infortunato (invalido del lavoro ma anche invalido civile assistito dal S.S.N.); con il D.P.R. 782/84, il suddetto centro ha raggiunto l'assetto definitivo nella veste di "Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici" ed opera essenzialmente su tre versanti:

- a) ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione;
- b) produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici;
- c) riabilitazione ed addestramento all'uso della protesi;

che detto Centro opera sia per il recupero dei disabili gravi affetti da patologie congenite e/o traumatiche, pluriamputati, mielolesi e amputati per vasculopatia, sia per il recupero dei bambini, compresa la prima infanzia, che necessitano di trattamenti protesici e ortopedici;

DATO ATTO che l'Azienda, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna, intende stipulare apposita convenzione con il suddetto Centro al fine di garantire ai propri assistiti la fornitura di presidi ortopedici e l'attività di riabilitazione e addestramento all'uso degli stessi;

ESAMINATA quindi la bozza di convenzione disciplinante tale forma di collaborazione, allegata al presente atto, che è condivisa;

SU conforme proposta dell'Area Affari Generali e Legali e Comunicazione e dell'Area Programmazione, Controllo, Committenza;

Visti: il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;


DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di convenzionarsi con il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio per la fornitura di dispositivi e per l'attività di trattamento riabilitativo per l'addestramento all'uso delle protesi, come da convenzione allegata;

- di trasmettere il presente atto ai PP.OO. aziendali, ai Distretti e all'Area P.C.C. .

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottoressa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



RDG

TEne



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006

n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 17/02/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 17/02/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI
OLBIA E L'INAIL – CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO
PER FORNITURA DI DISPOSITIVI E PER ATTIVITA' DI
TRATTAMENTO RIABILITATIVO PER L'ADDESTRAMENTO
ALL'USO DELLE PROTESI.**

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____ con la
presente scrittura privata, in conformità della deliberazione n. _____ del

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede in Olbia nella Via Caduti
sul Lavoro n.35, C.F. 01687160901, in persona del Commissario legale
rappresentante Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937
e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L., d'ora innanzi
denominata Azienda

E

**l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(I.N.A.I.L.), Centro Protesi di Vigorso di Budrio**, con sede legale in
Vigorso di Budrio (BO), nella Via Rabuina, n. 14 (C.F. 01165400589 e
P.IVA 00968951004), rappresentato dal Dirigente del Centro Dott. Raimondo
Lino;

PREMESSO che il Centro Protesi di Vigorso di Budrio risulta tra i Centri
autorizzati per la fornitura di protesi e presidi ortopedici e per attività di
trattamento riabilitativo per l'addestramento all'uso delle protesi.

IN ATTUAZIONE dell'art. 19 della Legge 10.05.1982 n. 251;

VISTO il D.P.R. 18 Luglio 1984 n. 782 che regola l'organizzazione e

gestione del “Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici per gli infortunati sul lavoro” sito in Vigorso di Budrio, di seguito denominato “Centro”;

VISTI gli artt. 7 e 9 del citato D.P.R. 782/84, per quanto attiene la previsione di rapporti convenzionali tra l’INAIL e le Unità Sanitarie Locali riferiti alla fornitura ad assistiti dalle stesse di protesi e presidi ortopedici con applicazione ed addestramento all’uso degli stessi ivi comprese l’attività di rieducazione e la permanenza nelle strutture del Centro;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro non ha emanato la prevista convenzione e che comunque nel tempo sono stati mantenuti rapporti di fatto circa le prestazioni che il Centro Protesi ha effettuato agli assistiti della Asl;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1.

L’INAIL, avvalendosi del proprio Centro Protesi di Vigorso di Budrio, nonché delle proprie Filiali compatibilmente con le possibilità produttive dello stesso nel rispetto della libera scelta dell’Assistito, d’intesa e per conto dell’Azienda, fornisce, mediante prestazioni ambulatoriali, in day hospital o in permanenza a tempo pieno, alle condizioni e con le modalità di seguito previste, su autorizzazione dell’Azienda, agli utenti indicati dalla stessa, i dispositivi, gli ausili ed i trattamenti riabilitativi necessari per il recupero funzionale nonché il necessario addestramento al loro uso, compresi i servizi sanitari, ausiliari sanitari e/o fisiochinesiterapici connessi.

Articolo 2 .

Il Centro, con le sue Filiali, convoca l’interessato per la visita di accertamento tecnico – sanitario e, al fine di proporre all’Azienda un progetto riabilitativo

terapeutico riabilitativo comprensivo della scheda progetto, la documentazione sanitaria con l'indicazione della durata del trattamento specifico per l'addestramento all'uso della protesi stessa, quantificando il numero di giorni necessari ed il relativo costo complessivo riferito alle giornate lavorative corrispondenti al trattamento protesico – addestrativo, con esclusione delle giornate del sabato e festivi.

Articolo 3.

L'Azienda, sulla base delle risultanze di cui al precedente art. 2, trasmette al Centro l'autorizzazione al trattamento programmato.

Articolo 4.

Il Centro convoca gli interessati in base alle proprie possibilità produttive ed alle disponibilità ricettive.

Articolo 5.

In considerazione della necessità di adattamento delle protesi alle specifiche tipologie di amputazione nonché a quella dell'addestramento all'uso visto in un quadro rieducativo e riabilitativo, il Centro si riserva la facoltà di decidere, nell'ambito del programma riabilitativo prefissato, sulla permanenza a tempo pieno o in regime di day hospital dell'assistito e sulla durata necessaria al completamento del trattamento previsto, nonché sulle eventuali interruzioni della permanenza e successive riammissioni a fronte delle quali sarà fatta valere l'iniziale autorizzazione.

In tale contesto verrà valutata la possibilità di convocare l'invalido con prestazione ambulatoriale per il solo rilievo delle misure con successiva convocazione dello stesso, in permanenza a tempo pieno, per la prosecuzione del programma protesico – addestrativo.

Articolo 6.

Per le situazioni che comportano variazioni rispetto al progetto riabilitativo protesico autorizzato, il Centro fornirà di volta in volta preventiva relazione a firma del responsabile sanitario corredata della relazione dello specialista fisiatra e/o ortopedico o suo delegato, per la validazione dello stesso da parte dell'Azienda.

Per quanto concerne, invece, le variazioni del progetto protesico, la relazione sarà fornita dal Direttore Tecnico competente del presente Centro.

Articolo 7.

Il Centro per l'esecuzione dei programmi di riabilitazione applicherà le seguenti tariffe:

170.43 Euro/giorno per il tempo pieno;

90.12 Euro/giorno per il tempo parziale (Day hospital);

73.03 Euro/giorno + IVA del 10 % per gli accompagnatori (tariffa rientrante tra quelle di tipo alberghiero, secondo quanto previsto dal DPR 633/72 e successive modificazioni). Si specifica, inoltre, che per le giornate del sabato e festivi viene addebitato all'Azienda l'importo della retta corrispondente a quella prevista per l'accompagnatore, salvo diversa indicazione.

Al termine del programma, il Centro provvede ad emettere fattura a carico dell'Azienda, la quale provvede alla liquidazione entro 90 giorni dal ricevimento.

Articolo 8.

La presente convenzione ha validità annuale a decorrere dalla stipulazione e viene automaticamente rinnovata per lo stesso periodo di tempo se non interviene, tre mesi prima della scadenza, espressa disdetta mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del contraente a cio' interessato.

Per l'A.S.L. n. 2 di Olbia

Il Commissario

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Per il Centro Protesi - Inail

Il Direttore

Dott. D'Antonio Giuseppe